Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 323

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 dicembre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 dicembre 1970, n. **1034.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 15, *dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente*:

A favore di coloro i quali ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, hanno corrisposto l'integrazione in esso prevista, al momento del versamento di quanto dovuto per l'anno 1971 a norma del presente articolo, sarà effettuata una detrazione pari alla metà di quanto versato nel 1970 in base al succitato articolo 30 del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621;

All'articolo 22, *all'inizio sono premesse le parole*: Fino al 31 marzo 1971;

All'articolo 24, *primo comma, le parole*: 570 miliardi, *sono sostituite con le parole*: 562 miliardi; *le parole*: 430 miliardi, *con le parole*: 422 miliardi, *e le parole*: 320 miliardi, *con le parole*: 312 miliardi; *al terzo comma, le parole*: 430 miliardi, *sono sostituite con le parole*: 422 miliardi;

L'articolo 31 *è sostituito con il seguente*:

« Dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1971, e limitatamente al 31 dicembre 1972, sono stabiliti, ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari: un massimale retributivo pari a lire 2.100 giornaliere per le aziende classificate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e per le aziende cooperative iscritte nei registri prefettizi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577, e successive modificazioni ed integrazioni; un massimale retributivo pari a lire 3.100 giornaliere per le aziende classificate commerciali secondo la vigente legislazione previdenziale; un massimale retributivo pari a lire 3.500 giornaliere per le imprese industriali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, occupano meno di 50 dipendenti e il cui capitale investito non superi i 500 milioni di lire, nonchè un massimale retributivo pari a lire 4.000 giornaliere per tutte le altre aziende.

Con la stessa decorrenza, le aliquote contributive del 17,50 per cento e del 15,60 per cento previste dalle tabelle *A* e *C* allegate alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, e successive modificazioni, sono ridotte alla misura unica del 15 per cento e l'aliquota contributiva prevista dalla tabella *B* annessa alla stessa legge è ridotta al 15,40 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1971, il contributo previsto per gli operai agricoli dalla tabella *A, sub-B*) annessa alla legge suindicata è elevato da lire 110,10 a lire 120 per giornata di lavoro.

Ai fini della determinazione del numero di giornate di retribuzione, si osservano per le aziende di tutte le categorie, le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1215, ed all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136.

Per gli anni 1971 e 1972, e comunque non oltre l'entrata in vigore della riforma sanitaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano ed alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti una somma a carico della Cassa unica per gli assegni familiari pari, complessivamente, al 3 per cento delle retribuzioni assoggettate a contributo.

Della somma di cui al precedente comma, determinata sulla base dei contributi effettivamente riscossi, lire 25 miliardi annui saranno versate alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti e l'importo restante sarà versato all'INAM che provvederà a ripartirlo con le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano in proporzione al gettito dei contributi per l'assicurazione contro le malattie risultante dai rispettivi bilanci dell'anno precedente. I versamenti saranno effettuati, senza spese, in rate trimestrali posticipate.

A decorrere dal 1° gennaio 1971, è abrogata la disposizione contenuta nell'articolo 2, lettera *b*), punto 1, della legge 29 maggio 1967, n. 369.

Dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1973, i massimali retributivi di cui al primo comma sono elevati da lire 2.100 a lire 2.600 per le imprese artigiane e cooperative; da lire 3.100 a lire 3.900 per le imprese commerciali; da lire 3.500 a lire 4.400 per le imprese industriali con meno di 50 dipendenti e con capitale non superiore a 500 milioni; da lire 4.000 a lire 5.000 per tutte le altre aziende.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, entro il 31 dicembre 1972, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, le aliquote contributive di cui al secondo comma potranno essere ridotte, con decorrenza dal 1° gennaio 1973 in relazione alla nuova massa retributiva imponibile e alle esigenze finanziarie della Cassa unica assegni familiari »;

All'articolo 39, *secondo comma, sono aggiunte le parole*: Al patrimonio di detta Sezione, stabilito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, modificato con decreto ministeriale 30 settembre 1948, con legge 2 aprile 1951, n. 252, e con legge 25 novembre 1962, n. 1679, partecipa, in aggiunta agli istituti previsti all'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, l'Istituto di credito delle casse rurali con una quota di conferimento di lire 50 milioni;

All'articolo 44, *al primo comma, dopo le parole*: di concerto, *sono aggiunte le parole*: con il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno;

L'articolo 64 *è sostituito con il seguente*:

« Per i fabbricati o porzioni di fabbricati, in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito con modificazioni nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, è prorogato al 31 marzo 1971, a condizione che entro tale termine essi siano completati in ogni loro parte ed idonei alla effettiva occupazione.

Per i fabbricati o porzioni di fabbricati non ancora ultimati alla data del 31 marzo 1971 e per quelli, per i quali i lavori abbiano inizio entro il 31 agosto 1971, il termine di cui al precedente comma è prorogato al 31 agosto 1973, a condizione che entro tale termine essi siano completati in ogni loro parte ed idonei alla effettiva occupazione e che si tratti:

a) di costruzioni eseguite in proprio dallo Stato, dai comuni o da enti pubblici autorizzati a costruire abitazioni di tipo economico e popolare o di costruzioni ammesse a contributo dello Stato;

b) di costruzioni realizzate nell'ambito dei piani di zona redatti in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e, se eseguite da privati, date in locazione alle condizioni previste dall'articolo 5 della legge 21 luglio 1965, n. 904, o occupate direttamente dal proprietario;

c) di fabbricati costruiti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, sempre che il costo della area coperta e delle pertinenze non superi il quarto del valore della sola costruzione;

d) di alloggi aventi una superficie utile non superiore ai 130 metri quadrati e che non abbiano oltre due caratteristiche fra quelle indicate nella tabella allegata al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969;

e) di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con legge 12 marzo 1968, n. 260.

I benefici previsti dal primo comma non si applicano alle costruzioni autorizzate ai sensi dell'articolo 17, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, e non ultimate entro il biennio dall'inizio dei lavori ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI — REALE — GIOLITTI — PRETI — GAVA — DONAT-CATTIN — MARIOTTI — NATALI — LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 18 dicembre 1970, n. **1035**.

Disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sono validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici, compresi quelli tributari, sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, con esclusione della disposizione contemplata dal secondo comma dell'articolo 18.

Ai fini del comma precedente i prezzi dei contrassegni di Stato indicati dall'articolo 14 del precitato decreto si intendono riferiti ai recipienti contenenti acquaviti ottenute dai cereali e dalla canna; l'imposta erariale di consumo per le banane fresche prevista dal primo comma dell'articolo 18 si intende fissata in lire 110 per chilogrammo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — REALE — FERRARI AGGRADI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 22 dicembre 1970, n. **1036**.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1971, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1971, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1970.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1971.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1970, n. **1037**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Praia a Mare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che il comune di Praia a Mare (Cosenza) gestisce l'ospedale civile del predetto comune;

Visto il decreto del medico provinciale di Cosenza, in data 4 maggio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Praia a Mare è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti i verbali in data 19 maggio 1970, 25 giugno 1970 e 23 luglio 1970 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Praia a Mare (Cosenza), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

A) *Immobili*: terreno riportato in catasto del comune di Praia a Mare, località S. Stefano, partita n. 2294, foglio n. 22, particella 140 (in parte), 141 e 152-*b* dell'estensione complessiva di mq. 26.025 e fabbricato insistente sullo stesso terreno, specificatamente indicato nei verbali, ed allegate piante planimetriche, della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero.

B) *Mobili*: beni mobili, attrezzature, arredi ecc. specificatamente elencati nell'inventario allegato ai verbali della commissione predetta.

Il medico provinciale di Cosenza, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominerà una commissione per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 23 settembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 15. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 ottobre 1970.

Sostituzione di un membro della commissione prevista dalla legge 11 gennaio 1963, n. 39, concernente l'istituzione di diritti antidumping e di diritti compensativi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 11 gennaio 1963, n. 39, concernente l'istituzione di diritti antidumping e di diritti compensativi;

Visto il proprio decreto 21 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1963, n. 191, concernente la costituzione della commissione prevista dalla legge 11 gennaio 1963, n. 39;

Vista la lettera della Confederazione generale della industria italiana n. 40408 del 2 luglio 1970 con la quale viene designato il dott. Francesco Terraneo, quale proprio rappresentante in seno all'anzidetta commissione ed in sostituzione del dott. Lionello Cioli, collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Decreta:

Il dott. Francesco Terraneo è chiamato a far parte della commissione di cui in narrativa, in sostituzione del dott. Lionello Cioli, collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1970

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1970
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 101

(12400)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 1970.

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 1° luglio 1937, n. 2023, con il quale venne istituito l'ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma » ed approvato il relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 1970, con il quale il dott. Gino Bacchetti è stato nominato, quale membro designato dal Ministero della pubblica istruzione, componente del consiglio di amministrazione del predetto ente per la durata di un quadriennio;

Ritenuto che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Bacchetti, occorre procedere alla sua sostituzione nell'incarico di cui innanzi;

Vista la designazione a tal fine formulata dal Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Il dott. Fortunato Capuano è nominato componente del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma », per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione del dott. Gino Bacchetti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1970

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANTONIOZZI

(12401)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1970.

Istituzione, con effetto dal 1° luglio 1970, della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Isernia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 31 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, concernente gli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto che le direzioni compartimentali previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 325, non hanno avuto ancora pratica attuazione;

Vista la legge 2 febbraio 1970, n. 20, istitutiva della provincia di Isernia;

Visto il decreto ministeriale in data 22 ottobre 1952, con il quale è stato istituito l'ufficio principale postale e telegrafico di Isernia;

Riconosciuta la necessità di istituire ad Isernia una direzione provinciale per le poste e le telecomunicazioni, di istituire alle sue dipendenze gli uffici principali cassa - vaglia e risparmi e corrispondenze e pacchi - telegrafo e di sopprimere, di conseguenza, il succitato ufficio postale e telegrafico esistente in quel capoluogo;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione - Circoscrizione - Sede

Con effetto dal 1° luglio 1970, è istituita nel capoluogo della provincia di Isernia, la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni, con l'ordinamento stabilito nel successivo art. 2.

Con effetto dalla stessa data passano alla competenza della predetta direzione provinciale P.T. i servizi postali e telegrafici svolti nella località della circoscrizione della provincia di Isernia di cui all'art. 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, in atto posti alle dipendenze della direzione provinciale P.T. di Campobasso.

Art. 2.

Ordinamento

La direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Isernia è strutturata nei seguenti reparti ed uffici interni:

Direzione - Ispezione - Segreteria;

1° reparto (Amministrazione postale e telegrafica).

Alle dipendenze della stessa direzione sono istituiti, per l'esecuzione dei servizi d'istituto nel capoluogo, i seguenti uffici principali:

Cassa - Vaglia e risparmi;

Corrispondenze e pacchi - Telegrafo.

I servizi di ragioneria della direzione provinciale di cui trattasi saranno svolti provvisoriamente dalla ragioneria della direzione provinciale P.T. di Campobasso.

Art. 3.

Con effetto dal 1° luglio 1970, l'ufficio principale postale e telegrafico di Isernia, viene soppresso.

Il presente decreto sarà registrato dalla Corte dei conti.

Roma, addì 23 maggio 1970

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1970
Registro n. 51 *Ufficio risc. poste e telecom., foglio n.* 164

(12751)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1970.

Differimento al 1° settembre 1970 della data di istituzione della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Isernia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale in data 23 maggio 1970 con il quale sono stati istituiti, con effetto dal 1° luglio 1970, la direzione provinciale P.T. di Isernia ed i dipendenti uffici principali (Cassa - Vaglia e risparmi, Corrispondenze e pacchi - Telegrafo), ed è stato soppresso l'ufficio principale P.T. di Isernia;

Riconosciuta la necessità di procrastinare la data di efficacia del decreto stesso in quanto i locali occorrenti per la sistemazione degli uffici anzidetti non sono stati ancora approntati;

Decreta:

La data di istituzione della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Isernia e dei dipendenti uffici principali (Cassa - Vaglia e risparmi e Corrispondenze e pacchi - Telegrafo), e di soppressione dell'ufficio principale postale e telegrafico di Isernia, viene differita al 1° settembre 1970.

Roma, addì 25 giugno 1970

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1970
Registro n. 51 *Ufficio risc. poste e telecom., foglio n.* 165

(12752)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1970.

Differimento al 1° novembre 1970 della data di istituzione della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Isernia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale in data 23 maggio 1970, con il quale sono stati istituiti, con effetto dal 1° luglio 1970, la direzione provinciale P.T. di Isernia ed i dipendenti uffici principali (Cassa - Vaglia e risparmi e Corrispondenze e pacchi - Telegrafo), ed è stato soppresso l'ufficio principale di Isernia;

Visto il decreto ministeriale in data 25 giugno 1970, con il quale la data di istituzione della predetta direzione provinciale di Isernia e dei dipendenti uffici e di soppressione dell'ufficio principale P. T. di Isernia è stata differita al 1° settembre 1970;

Riconosciuta la necessità di procrastinare ulteriormente il termine entro il quale il predetto decreto del 23 maggio 1970 dovrà avere attuazione, in quanto, fra l'altro, trattandosi di zona sismica, sono necessari particolari lavori per l'adattamento dei locali occorrenti per gli uffici anzidetti che richiedono procedure più complesse dell'ordinario per l'approvazione da parte degli organi competenti;

Decreta:

La data entro la quale dovranno essere istituiti la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Isernia e i dipendenti uffici principali (Cassa - Vaglia e risparmi e Corrispondenze e pacchi - Telegrafo), e dovrà essere soppresso l'ufficio principale postale e telegrafico di Isernia, viene differita al 1° novembre 1970.

Roma, addì 20 agosto 1970

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1970
Registro n. 53 *Ufficio risc. poste e telecom., foglio n.* 30

(12753)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1970.

Proroga del termine previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 12 aprile 1969, concernente la professione di agente e rappresentante di commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 316, concernente la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1969, concernente le norme di attuazione della precitata legge e, in particolare, l'art. 6, primo comma, che fissa il termine di un anno dall'entrata in vigore delle norme di attuazione per l'esercizio del diritto riconosciuto dall'art. 10 della legge;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1970 con il quale detto termine è stato prorogato sino al 31 dicembre 1970;

Considerato che tale proroga non è risultata sufficiente ai fini della applicazione del citato art. 6, sicchè è necessario ulteriomente prorogare, per il periodo di un anno, l'anzidetto termine;

Decreta:

Il termine previsto dall'art. 6, primo comma, del decreto ministeriale 12 aprile 1969 per l'esercizio del diritto riconosciuto dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 316, già prorogato sino al 31 dicembre 1970, è prorogato sino al 31 dicembre 1971.

Roma, addì 30 novembre 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

(12787)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1970.

Modificazione del decreto ministeriale 28 luglio 1970, concernente la delimitazione del bacino imbrifero montano del Sangro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7101, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955 con il quale ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1954, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, venne delimitato il bacino imbrifero montano del Sangro ed elencati: comuni in esso compresi;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1970, n. 1714, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 29 agosto 1970 con il quale è stato modificato ed integrato il cennato decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7101;

Ritenuto che il comune di Fallo, in provincia di Chieti, già frazione del comune di Civitaluparella, costituito in comune autonomo con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1964, n. 177, fa parte del bacino del Sangro;

che, analogamente, il comune di Pietraferrazzana, in provincia di Chieti, già frazione del comune di Colledimezzo, costituito in comune autonomo con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1963, n. 214, fa ugualmente parte del bacino del Sangro;

che, pertanto, detti due comuni vanno inclusi tra quelli elencati nell'art. 2 del cennato decreto ministeriale 28 luglio 1970, n. 1714;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale 28 luglio 1970, n. 1714, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 29 agosto 1970 è parzialmente modificato nel senso che, dei comuni della provincia di Chieti interessano al bacino imbrifero montano del Sangro fanno parte anche quelli di Fallo e di Pietraferrazzana.

Roma, addì 2 dicembre 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(12589)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1970.

Approvazione di due opzioni a scadenza, relative ad assicurazioni sulla vita, presentate dalla società per azioni « Lavoro & Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Lavoro & Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti opzioni a scadenza, presentate dalla società per azioni « Lavoro & Sicurtà », con sede in Milano:

Opzione della rendita vitalizia differita su una testa adeguabile in una rendita su due teste, interamente o parzialmente reversibile, adeguabile in base ad un parametro determinato;

Opzione della rendita vitalizia differita su una testa adeguabile in una rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 2 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(12473)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1970.

Istituzione della sezione doganale di Milano-Rogoredo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che determina la sede, la classe, le facoltà di ciascuna dogana, nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci, modificato, da ultimo, con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 694;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1942, e successive modificazioni, riguardante la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Ritenuta la necessità di istituire una sezione doganale a Milano-Rogoredo:

Decreta:

E' istituita la sezione doganale di Milano-Rogoredo dipendente dalla dogana di Milano.

Alla predetta sezione doganale saranno attribuite, dalla competente direzione della circoscrizione doganale, le facoltà di cui all'art. 3 del regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484.

Roma, addì 11 dicembre 1970

Il Ministro: PRETI

(12578)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1970.

Prezzi di vendita al pubblico di sali di produzione nazionale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1959, n. 167, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1959, atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 66, con il quale nella tabella allegato I sono stati stabiliti i prezzi di vendita al pubblico dei sali di produzione nazionale;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla modifica dell'inserimento dei sottoindicati tipi di sali di produzione nazionale nella classificazione di cui alla tabella allegato *F* annessa alla precitata legge 13 luglio 1965, n. 825, in base ai nuovi prezzi proposti dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

I prezzi della tariffa di vendita al pubblico dei seguenti tipi di sali di produzione nazionale sono stabiliti come indicato a fianco di ciascun tipo:

Denominazione dei prodotti	Prezzi di tariffa e di vendita al pubblico per quintale (Lit.)
Scelto	12.000
Raffinato	16.000
Candor	22.000

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1970

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1970
Registro n. 14 Monopoli, foglio n. 188

(12890)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio « Petrarca » di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Trieste n. 1-14/6-8493 del 23 aprile 1966, il preside del liceo ginnasio « Petrarca » di Trieste, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal sig. Renato Brunetti la somma di L. 500.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Laurisa Brunetti Bologna ».

(12405)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 213-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 213-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Zolfanelli Egisto, con sede in Firenze, piazzale Porta Romana n. 5.

(12313)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 172-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 172-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Poggi Rodolfo, con sede in Firenze, vicolo Marzio n. 2.

(12314)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 156-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 156-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Visca Luigi, con sede in Firenze, via Loggia Mercato Nuovo n. 4.

(12315)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 408-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 408-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Marchi Leonello, con sede in Firenze, via Lungarno Serristori n. 1.

(12316)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 401-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 401-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Casamonti Mario & Cerretelli, con sede in Firenze, via Bronzino n. 116.

(12317)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 395-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 395-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Sieni Gianna, con sede in Firenze, via Borgo Tegolaio n. 46.

(12318)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 385-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 385-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Sernesi Giancarlo, con sede in Firenze, via della Chiesa n. 24.

(12319)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 371-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 371-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Bresci Aldo, con sede in Firenze, via Mortuli n. 31.

(12320)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 324-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 324-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Braccini Vezio, con sede in Firenze, via Tito Speri n. 12.

(12321)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 303-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 303-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Castaldi & Falciani, con sede in Firenze, via del Campuccio n. 17.

(12322)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 292-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 292-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Fanfani Ugo, con sede in Firenze, via Lambertesca n. 10.

(12323)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1304-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 1304-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Viale Mauro, con sede in Rivarone (Alessandria), via Alessandria n. 5.

(12324)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pescopennataro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1970 il comune di Pescopennataro (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12536)

Autorizzazione al comune di Paternopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1970 il comune di Paternopoli (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.108.830 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12537)

Autorizzazione al comune di Rocca Priora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1970 il comune di Rocca Priora (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.247.680 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12538)

Autorizzazione al comune di Rionero Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1970 il comune di Rionero Sannitico (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.431.014 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12539)

Autorizzazione al comune di Roccasicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1970 il comune di Roccasicura (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.560.534 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12540)

Autorizzazione al comune di Sacrofano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1970 il comune di Sacrofano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.120.740 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12541)

Autorizzazione al comune di Sant'Oreste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1970 il comune di Sant'Oreste (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.168.180 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12543)

Autorizzazione al comune di San Gregorio da Sassola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1970 il comune di San Gregorio da Sassola (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.952.647 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12542)

Autorizzazione al comune di San Michele di Serino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1970 il comune di San Michele di Serino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.376.565 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12544)

Autorizzazione al comune di Sperone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1970 il comune di Sperone (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.260.080 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12545)

Autorizzazione al comune di San Casciano dei Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1970 il comune di San Casciano dei Bagni (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.394.020 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12546)

Autorizzazione al comune di Sogliano Cavour ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1970 il comune di Sogliano Cavour (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.176.960 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12547)

Autorizzazione al comune di Stefanaconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1970 il comune di Stefanaconi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.226.105 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12548)

Autorizzazione al comune di Stio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1970 il comune di Stio (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12549)

Autorizzazione al comune di Petralia Sottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1970, il comune di Petralia Sottana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.640.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12616)

Autorizzazione al comune di Pieve Torina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1970, il comune di Pieve Torina (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.575.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12617)

Autorizzazione al comune di Piedimonte d'Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1970, il comune di Piedimonte d'Alife (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.867.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12618)

Autorizzazione al comune di Pieve d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1970, il comune di Pieve d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.790.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12619)

Autorizzazione al comune di Roccacasale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1970, il comune di Roccacasale (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.359.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12620)

Autorizzazione al comune di Rio Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1970, il comune di Rio Marina (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.983.607, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12621)

Autorizzazione al comune di S. Pietro Vernotico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1970, il comune di S. Pietro Vernotico (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.748.358, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12622)

Autorizzazione al comune di Sapri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1970, il comune di Sapri (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.672.043, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12623)

Autorizzazione al comune di Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1970, il comune di Scala (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.560.898, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12624)

Autorizzazione al comune di San Valentino Torio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1970, il comune di San Valentino Torio (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.172.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12625)

Autorizzazione al comune di Santomenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1970, il comune di Santomenna (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.987.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12626)

Autorizzazione al comune di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1970, il comune di Taranto viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.091.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12627)

Autorizzazione al comune di Tortorici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1970, il comune di Tortorici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.803.212, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12628)

Autorizzazione al comune di Tortorella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1970, il comune di Tortorella (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.636.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12629)

Autorizzazione al comune di Tolentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1970, il comune di Tolentino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 427.781.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12630)

Autorizzazione al comune di Vinchiaturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1970, il comune di Vinchiaturo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.679.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12631)

Autorizzazione al comune di Villa San Giovanni in Tuscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1970, il comune di Villa San Giovanni in Tuscia (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.724.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12632)

Autorizzazione al comune di Villetta Barrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1970, il comune di Villetta Barrea (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.333.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12633)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 241

Corso dei cambi del 22 dicembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	624 —	623,60	623,60	623,63	623,65	624 —	623,63	623,63	624 —	623,75
Dollaro canadese	612,80	613 —	613,25	613,10	612,30	612,80	613,10	613,10	612,80	613,30
Franco svizzero .	144,72	144.65	144,75	144.72	144,60	144,74	144,70	144,72	144,72	144,70
Corona danese .	83,36	83,30	83,45	83,34	83,40	83,35	83,33	83,34	83,36	83,35
Corona norvegese .	87,55	87,51	87,59	87,53	87,60	87,58	87,53	87,53	87,55	87,50
Corona svedese .	120,68	120,62	120,70	120,65	120,60	120,68	120,62	120,65	120,68	120,67
Fiorino olandese	173,32	173,25	173,28	173,31	173,20	173,35	173,32	173,31	173,32	173,28
Franco belga . .	12,56	12,564	12,5725	12,5665	12,56	12,56	12,5675	12,5665	12,56	12,56
Franco francese	112,98	112,96	113,04	112,985	113 —	112,99	112,99	112,985	112,98	112,97
Lira sterlina	1491,75	1492 —	1492,30	1492,20	1494,75	1491,80	1492,30	1492,20	1491,75	1492,40
Marco germanico .	171,28	171,33	171,44	171,395	171,40	171,30	171,37	171,395	171,28	171,35
Scellino austriaco .	24,16	24,16	24,1550	24,155	24,20	24,15	24,1525	24,155	24,16	24,16
Escudo portoghese	21,82	21,80	21,84	21,835	21,80	21,82	21,82	21,835	21,82	21,82
Peseta spagnola	8,96	8,96	8,9675	8,965	8,95	8,96	8,965	8,965	8,96	8,96

Media dei titoli del 22 dicembre 1970

Rendita 5 % 1935 .	95,20
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,75
» 3,50 % (Ricostruzione)	81 —
» 5 % (Ricostruzione) .	88,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	89,80
» 5 % (Città di Trieste)	88,325
» 5 % (Beni esteri)	88,25
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,475
» 5,50 % » » 1968-83	86,625
» 5,50 % » » 1969-84	89,95
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	95,15
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,375
» » » 5,50 % 1977 .	99,725
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	99,85
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,275
» 5 % (» 1° aprile 1974)	94,80
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,375
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	90,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,90
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,275
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	97,55

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 dicembre 1970

Dollaro USA .	623,63
Dollaro canadese	613,10
Franco svizzero .	144,71
Corona danese .	83,335
Corona norvegese .	87,53
Corona svedese .	120,635
Fiorino olandese	173,315
Franco belga . . .	12,567
Franco francese .	112,987
Lira sterlina . . .	1491,25
Marco germanico .	171,382
Scellino austriaco .	24,954
Escudo portoghese	21,827
Peseta spagnola .	8,965

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale in comune di Belvedere Marittimo

Con decreto 30 luglio 1970, n. 276, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato fluviale in sinistra del torrente Cafaro di Mare in agro di Belvedere Marittimo (Cosenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 28 della superficie di mq. 570 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 23 dicembre 1969 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Cosenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(12441)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Bedollo

Con decreto 30 luglio 1970, n. 280, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Fregasoga in comune di Bedollo (Trento) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5 particelle 6702/19 (mq. 1670) e 6702/22 (mq. 3700) della superficie complessiva di mq. 5370 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 2 febbraio 1970 in scala 1:2880 dall'ufficio tecnico erariale di Trento; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(12443)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Montebello Jonico

Con decreto 29 luglio 1970, n. 95, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del relitto fluviale del vecchio alveo del torrente Molaro I in comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 48, mappali 201½ (mq. 4.400); 102½ (mq. 10.960); 205½ (mq. 13.800) e 66½ (mq. 46.240) della superficie complessiva di mq. 75.400 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 24 agosto 1968 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(12486)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Brancaleone

Con decreto 30 luglio 1970, n. 171, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto in sinistra del Vallone Caldara in comune di Brancaleone (Reggio Calabria), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 41 della superficie di mq. 1660 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 17 dicembre 1960 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(12487)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° agosto 1970 al 31 ottobre 1970 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti previsti dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 122/67 (settore uova)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo in lire italiane per kg salvo diversa indicazione: Prelievo	Supplemento prelievo
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:		
		A. uova in guscio, fresche o conservate:		
		I. uova di volatili da cortile:		
	01	a. uova da cova (*a*)	8,80 (per pezzo)	zero
		b. altre:		
	02-03 -05	1. di galline	98,50	85,30 (*b*)
	07	2. di anatre, oche, tacchini e faraone	98,50	85,30 (*b*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:		
		I. atti ad usi alimentari:		
		a. uova sgusciate:		
	15	1. essiccate	417,60	343,75 (*c*) (*d*)
	18	2. altre	114,25	140,60 (*c*) (*e*)
		b. giallo d'uova:		
	22	1. liquido	200,95	156,25 (*c*) (*f*)
	25	2. congelato	214,75	78,10 (*c*) (*g*)
	28	3. essiccato	423,55	375,00 (*c*)

(*a*) Sono ammesse in questa voce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli Organi competenti delle Comunità Europee.
(*b*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia, Finlandia, Repubblica Sud Africa, Australia o Romania. Per i prodotti originari dalla Spagna, per il periodo 1° agosto 1970 al 18 settembre 1970, il supplemento di prelievo è di lire 128,10.
(*c*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.
(*d*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese il supplemento di prelievo è di lire 601,55.
(*e*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese il supplemento di prelievo è di lire 171,90.
(*f*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia, Etiopia o Svizzera il supplemento di prelievo è di lire 281,25.
(*g*) Per i prodotti originari dalla Repubblica popolare cinese, Gran Bretagna, Jugoslavia, Cecoslovacchia o Svizzera il supplemento di prelievo è di lire 281,25.

(11966)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° ottobre 1970 al 31 ottobre 1970

(*Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1°-10-1970	2-10-197	3/5-10-1970	6-10-1970	7-10-1970	8-10-1970	9-10-1970
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	28 518,75	28.518,75	28.518,75	28.518,75	28.518,75	28.518,75	28.518,75
10.01-B	07,11	Frumento duro	31 925,00 (*a*)	31.925,00 (*a*)	31.925,00 (*a*)	31.925,00 (*a*)	31.925,00 (*a*)	31.925,00 (*a*)	31.925,00 (*a*)
10.02	01,04	Segala	24 956,25	24.956,25	24.956,25	24.956,25	24.956,25	25.393,75	25.393,75
10.03	01,04	Orzo	15 962,50 (*b*)	15.431,25 (*b*)	14.962,50 (*b*)	14.962,50 (*b*)	14.962,50 (*b*)	14.962,50 (*b*)	14.962,50 (*b*)
10.04	01,04	Avena	8 031,25 (*b*)	8.031,25 (*b*)	8.031,25 (*b*)	8.031,25 (*b*)	8.031,25 (*b*)	8.031,25 (*b*)	8.031,25 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	13 931,25 (*b*)	15.150,00 (*b*)	15.712,50 (*b*)	14.462,50 (*b*)	15.275,00 (*b*)	15.275,00 (*b*)	15.275,00 (*b*)
10.05-B	04	Granturco altro	13 931,25 (*b*)	15.150,00 (*b*)	15.712,50 (*b*)	14.462,50 (*b*)	15.275,00 (*b*)	15.275,00 (*b*)	15.275,00 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	800,00 (*b*)	800,00 (*b*)	800,00 (*b*)	800,00 (*b*)	800,00 (*b*)	800,00 (*b*)	800,00 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	14 331,25 (*b*)	14.925,00 (*b*)	14.925,00 (*b*)	14.925,00 (*b*)	14.925,00 (*b*)	14.925,00 (*b*)	14.925,00 (*b*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	32 375,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00
11.01-B	05	Farine di segala	41 431,25	41.868,75	41.868,75	41.868,75	41.868,75	41.868,75	41.868,75
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	55 531,25	55.531,25	55.531,25	56.012,50	56.012,50	55.143,75	55.143,75
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	34 837,50	34.837,50	34.837,50	34.837,50	34.837,50	34.837,50	34.837,50

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese ne la Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare dei prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del [illegible] % sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	10/12-10-1970	13/14-10-1970	15-10-1970	16-10-1970	17/20-10-1970	21-10-1970
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	28.518,75	29.112,50	29.112,50	29.112,50	29.112,50	29.112,50
10.01-B	07,11	Frumento duro	31.925,00 (*a*)	32.331,25 (*a*)	32.331,25 (*a*)	32.331,25 (*a*)	32.331,25 (*a*)	32.331,25 (*a*)
10.02	01,04	Segala	25.393,75	25.393,75	25.393,75	25.393,75	25.393,75	25.893,75
10.03	01,04	Orzo	14.962,50 (*b*)	15.368,75 (*b*)	15.368,75 (*b*)	15.368,75 (*b*)	15.368,75 (*b*)	15.368,75 (*b*)
10.04	01,04	Avena	7.562,50 (*b*)	7.562,50 (*b*)	8.031,25 (*b*)	7.406,25 (*b*)	7.843,75 (*b*)	8.343,75 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	15.275,00 (*b*)	15.275,00 (*b*)	15.275,00 (*b*)	15.275,00 (*b*)	15.712,50 (*b*)	16.400,00 (*b*)
10.05-B	04	Granturco altro	15.275,00 (*b*)	15.275,00 (*b*)	15.275,00 (*b*)	15.275,00 (*b*)	15.712,50 (*b*)	16.400,00 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	800,00 (*b*)	800,00 (*b*)	800,00 (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	14.925,00 (*b*)	14.925,00 (*b*)	14.925,00 (*b*)	14.925,00 (*b*)	14.925,00 (*b*)	15.425,00 (*b*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	32.375,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00
11.01-B	05	Farine di segala	41.868,75	41.868,75	41.868,75	41.868,75	41.868,75	42.743,75
		Semole e semolini:						
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	55.143,75	56.156,25	56.156,25	56.156,25	56.156,25	56.156,25
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	34.837,50	34.837,50	34.837,50	34.837,50	34.837,50	34.837,50

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.
(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1150; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).
(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	22- 0-1970	23-10-1970	24/26-10-1970	27/28-10-1970	29/30-10-1970	31-10-1970
10.01-A	01,04	Frumento tenero e frumento segalato	29 112,50	29.112,50	29.112,50	29.112,50	29.112,50	29.112,50
10.01-B	07,11	Frumento duro	32 331,25 (*a*)	32.331,25 (*a*)	32.331,25 (*a*)	32.331,25 (*a*)	32.331,25 (*a*)	32.331,25 (*a*)
10.02	01,04	Segala	25 893,75	25.893,75	25.893,75	25.893,75	25.893,75	25.893,75
10.03	01,04	Orzo	16 681,25 (*b*)	17.087,50 (*b*)	16.368,75 (*b*)	16.743,75 (*b*)	16.743,75 (*b*)	16.743,75 (*b*)
10.04	01,04	Avena	8 343,75 (*b*)	8.343,75 (*b*)	8.343,75 (*b*)	8.343,75 (*b*)	8.968,75 (*b*)	9.593,75 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	16 400,00 (*b*)	16.962,50 (*b*)	16.962,50 (*b*)	16.962,50 (*b*)	16.962,50 (*b*)	17.618,75 (*b*)
10.05-B	04	Granturco altro	16 400,00 (*b*)	16.962,50 (*b*)	16.962,50 (*b*)	16.962,50 (*b*)	16.962,50 (*b*)	17.618,75 (*b*)
10.07-A	01	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-B	04	Miglio	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10.07-C	11	Sorgo e durra	15.425,00 (*b*)	15.425,00 (*b*)	15.425,00 (*b*)	15.425,00 (*b*)	15.425,00 (*b*)	15.425,00 (*b*)
10.07-D	15,18	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	32.375,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00	32.375,00
11.01-B	05	Farine di segala	42.743,75	42.743,75	42.743,75	42.743,75	42.743,75	42.743,75
		Semole e semolini:						
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	56.156,25	56.156,25	56.156,25	56.156,25	56.156,25	56.156,25
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	34.837,50	34.837,50	34.837,50	34.837,50	34.837,50	34.837,50

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

(11778)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di consigliere

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a dieci posti di «Consigliere», qualifica iniziale del ruolo amministrativo, categoria direttiva, presso l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

In aggiunta ai posti suddetti, l'ente si riserva la facoltà di conferire in tutto od in parte gli ulteriori posti disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria.

Non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione da quei candidati, nominati in seguito ai risultati del concorso, che non siano già alle dipendenze dell'Ente.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) avere età non superiore a 32 anni, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono la qualifica di impiegato di ruolo statale o di ente pubblico, nonchè nei riguardi del personale in servizio presso l'ENPDEDP, assunto ai sensi del punto 18 della delibera 9 luglio 1964 approvata con D.I. 29 luglio 1964;

c) di aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) di essere di sana e robusta costituzione fisica;

f) essere immuni da condanne e precedenti penali;

g) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza; economia e commercio; scienze politiche, scienze sociali e politiche; scienze sociali; scienze sociali economiche e politiche; scienze politiche ed amministrative; scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare; economia e diritto; scienze economico-marittime; scienze statistiche e attuariali; scienze statistiche e demografiche; scienze coloniali; scienze sociali e sindacali; sociologia.

I suddetti titoli di studio dovranno essere stati conseguiti in università ovvero istituti statali o legalmente riconosciuti.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati.

Possono partecipare a detto concorso anche gli impiegati dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, appartenenti alla categoria di concetto, ruolo amministrativo, che non siano in possesso del diploma di laurea, purchè rivestano qualifica non inferiore a «segretario di 2ª classe» ed abbiano il titolo di studio richiesto per la categoria di appartenenza (diploma di istituto secondario di 2° grado).

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ad eccezione del requisito dell'età che deve essere posseduto alla data del provvedimento che indice il presente concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso indirizzate all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Direzione generale - Servizio del personale - 00199 Roma, via Vivaldi, 12, redatte in carta da bollo e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno pervenire in piego raccomandato con avviso di ritorno, all'indirizzo di cui sopra entro le ore dodici del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita, ad ogni effetto, dal timbro a data apposto dall'ente.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) il luogo e la data di nascita. Gli aspiranti al concorso, i quali abbiano superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;

5) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi precedente penale. In caso contrario, il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le condanne subite ed i precedenti penali indicandone la natura;

6) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione; nel caso in cui l'aspirante non sia mai stato dipendente da pubblica amministrazione, è necessaria esplicita dichiarazione in tal senso nella domanda;

9) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni di cui sopra comporta la non ammissione al concorso.

Nella domanda gli aspiranti debbono altresì dichiarare:

a) la residenza attuale nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

b) l'indirizzo, comprensivo del numero di codice di avviamento postale, presso il quale dovrà essere trasmessa ogni comunicazione relativa al presente concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati e comunque da cause non imputabili all'ente stesso.

La firma che l'aspirante è tenuto ad apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza. Per gli aspiranti che hanno rapporto di impiego con l'ente è sufficiente il visto del dirigente della unità funzionale di appartenenza.

A corredo della domanda ed al fine della valutazione dei titoli gli aspiranti dovranno presentare:

a) certificato su carta da bollo, da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea;

b) per il servizio prestato presso lo Stato o enti pubblici, attesta'^ di servizio rilasciato dalle rispettive amministrazioni,

dal quale risultino anche le eventuali qualifiche annuali riportate, per i periodi di servizio inferiori ad un anno, dovrà essere prodotto un rapporto informativo;

c) altri documenti e titoli che gli aspiranti stessi ritengano utili produrre ai fini del concorso.

Nella domanda dovranno essere specificati i titoli ad essa allegati.

Gli aspiranti di cui all'art. 2, comma quarto, debbono dichiarare la data di assunzione, la qualifica e la unità funzionale di appartenenza e sono esonerati dalla presentazione dei documenti e dei titoli già acquisiti agli atti dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, purchè li abbiano specificatamente indicati nella domanda di assunzione.

Non sarà tenuto conto dei titoli non specificati nella domanda nè dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice nominata dal presidente dello ente, ai sensi dell'art. 6 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

Prove di esame e valutazione dei titoli

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione diretta, a mezzo di lettera raccomandata, e non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto privato (civile e commerciale);

2) diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo);

3) legislazione sociale.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sul diritto del lavoro.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio. Non sono ammessi altri documenti.

La commissione esaminatrice disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta e di 10 per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, la quale disporrà di 3 punti e terrà conto:

a) del punto riportato nell'esame di laurea;

b) del servizio prestato presso lo Stato od altri enti pubblici;

c) di altri titoli posseduti dal concorrente.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata, con la indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno 20 giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione e affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte ed il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza

Ai candidati che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno con l'invito a trasmettere alla Direzione generale dello ENPDEDP - Servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni 20 decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della lettera stessa, i documenti redatti nelle prescritte forme ed attestanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con la osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano superato la prova scritta e quella orale.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ENPDEDP sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Documenti da prodursi ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego - Termini

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 7 saranno invitati con raccomandata con avviso di ritorno a far pervenire all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Servizio del personale, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, ovvero copia autenticata a norma di legge;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, del comune di origine. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento, in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta da parte dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 9.

Periodo di prova - Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di «Consigliere» e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che, nel termine stabilito dall'ENPDEDP, non assumano servizio presso la sede di lavoro loro assegnata, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il consiglio di amministrazione delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Roma, addì 11 novembre 1970

Il presidente: CIOCCETTI

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata)

All'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Direzione generale - Servizio del personale - Via Antonio Vivaldi, 12 - 00199 ROMA

Il sottoscritto (1) . nato a .
il (2) residente in (3)
via . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a dieci posti di «Consigliere», qualifica iniziale del ruolo amministrativo, categoria direttiva, indetto l'11 novembre 1970.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) .;
3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (5);
4) di essere in possesso del diploma di laurea in . conseguito il presso l'Università degli studi di . .;
5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . (6);
6) di avere prestato (o di prestare) servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . dal . . al . . . (o di non avere mai prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni);
7) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione (7).

Al fine della valutazione dei titoli il sottoscritto allega i seguenti documenti (8):

1) certificato su carta da bollo da cui risulta il voto riportato nell'esame di laurea;
2) . . . . (9);
3) . . . . (10).

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga trasmessa al seguente indirizzo . . . . cap. . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario.

Data, lì . . . .

Firma . . . . (11)

---

(1) Cognome e nome.
(2) Nel caso in cui l'aspirante al concorso abbia superato il 32° anno di età, indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età.
(3) Indicare anche la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno.
(4) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.
(5) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi di condanna, ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.
(6) Indicare se il servizio militare è stato prestato oppure le cause di esonero dal medesimo.
(7) L'aspirante che sia già alle dipendenze dell'Ente non è tenuto alla suddetta dichiarazione.
(8) Gli impiegati dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico sono esonerati dalla presentazione, per la relativa valutazione, dei titoli già acquisiti agli atti dell'ENPDEDP, purchè specificatamente indicati nella domanda di assunzione.
(9) Per eventuali servizi prestati presso lo Stato o altri enti pubblici, attestato di servizio ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, rapporto informativo sul servizio prestato.
(10) Altri eventuali documenti e titoli che l'aspirante ritenga utile produrre.
(11) La firma deve essere autenticata da notaio o dal segretario del luogo di residenza. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza. Per gli aspiranti che hanno rapporto d'impiego con l'Ente è sufficiente il visto della unità funzionale di appartenenza.

(12461)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per esami a diciotto posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1960, n. 1541, contenente norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Considerato che, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva, possono essere conferiti, mediante pubblico concorso, ventidue posti, tenuto conto dei posti accantonati per gli appartenenti a categorie aventi diritto all'assunzione senza concorso;

Considerato che, in applicazione dell'art. 7 della legge 7 dicembre 1960, n. 1541, quattro posti del predetto ruolo debbono essere conferiti nella qualifica di dattilografo aggiunto, e i rimanenti posti disponibili possono essere conferiti nella qualifica di applicato aggiunto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciotto posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, alla data della scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione, posseggano i seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto;

b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non inferiore a diciotto e non superiore a trentadue anni, salvo i casi d'elevazione o d'esenzione dal limite massimo, previsti dalle norme vigenti;

d) buona condotta.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

e) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 3.

Le domanda di ammissione al concorso redatte su carta da bollo, e sottoscritte dall'aspirante, debbono essere indirizzate al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale, e debbono pervenire al Ministero stesso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande che perverranno, per qualsiasi causa, oltre detto termine non saranno accolte.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita. Coloro che abbiano superato il 32° anno di età debbono indicare i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentono di prescindere da tale limite;

2) il titolo di studio posseduto;

3) il possesso della cittadinanza italiana o il titolo di equiparazione;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale). La dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, e, in caso affermativo, le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

8) le prove facoltative (stenografia e lingue estere) che intendono sostenere, limitatamente, per le lingue estere, a quelle indicate nel successivo art. 4, lettera *B*, n. 2);

9) di essere disposti, in caso di nomina, ad accettare qualsiasi destinazione;

10) il preciso recapito, al quale saranno inviate le comunicazioni del Ministero.

La firma in calce alla domanda di ammissione dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o negli altri modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio.

Art. 4.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

A) *prove obbligatorie*:

1) due prove scritte;
2) una prova orale;
3) una prova pratica di dattilografia.

B) *prove facoltative*:

1) una prova pratica di stenografia;
2) prova di lingue estere, limitata alle lingue francese e inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta come segue:

un funzionario della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente;

quattro funzionari della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le mansioni di segretario saranno esercitate da un funzionario della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Occorrendo, alla commissione saranno aggregati uno o più membri aggiunti per le prove facoltative di lingue estere e di stenografia.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che sarà tempestivamente indicata.

Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della presentazione alla prova.

Art. 7.

I candidati debbono presentarsi alle prove d'esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, ad esclusione di qualsiasi altro:

1) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, autenticata dal sindaco o da notaio;
2) carta d'identità personale;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) tessera ferroviaria personale, per coloro che siano dipendenti statali.

Art. 8.

Per superare le prove scritte, i candidati dovranno riportare una media di almeno sette decimi nelle prove stesse e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova pratica di dattilografia e la prova orale non s'intenderanno superate se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova pratica di dattilografia otterranno la sufficienza i candidati che abbiano raggiunto la velocità minima di centocinquanta battute al minuto primo, al netto di penalizzazioni. Non potranno, comunque, ottenere la sufficienza i candidati ai quali siano inflitte penalizzazioni in misura superiore al 6% delle battute lorde complessive.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma delle medie dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova orale e del voto riportato nella prova pratica di dattilografia.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

Per la prova facoltativa di stenografia verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di 1. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato dovrà ottenere un voto di almeno sei decimi. Otterranno la sufficienza i candidati che abbiano dato prova di saper stenografare alla velocità di sessanta parole al minuto primo, e di saper trascrivere lo stenoscritto nel limite di tempo fissato nel programma annesso al presente decreto.

I coefficienti per le prove facoltative saranno aggiunti alla votazione complessiva ottenuta nelle prove obbligatorie.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato tutte le prove, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

La graduatoria di merito tra i concorrenti sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti che risulteranno vincitori, in base anche ai diritti di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i seguenti documenti, in carta legale:

1) diploma originale del titolo di studio posseduto, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere, o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, è sufficiente il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso;

2) estratto dell'atto di nascita.

I concorrenti che si avvalgono dell'elevazione del limite massimo di età, o dell'esenzione dal limite stesso, dovranno presentare anche il documento comprovante il diritto all'attribuzione del beneficio;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante l'idoneità fisica del concorrente al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego. In detto certificato dovrà altresì essere indicato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che il concorrente abbia qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego;

7) copia dello stato di servizio militare, per gli ufficiali, o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari di truppa, o certificato di esito di leva per i riformati, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, per gli appartenenti a classe non ancora chiamata alle armi;

8) stato di famiglia da prodursi soltanto per i coniugati e dai vedovi con prole.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 8) debbono essere di data non anteriore di più di tre mesi a quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 6) e 7), un certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'amministrazione dello Stato, possono limitarsi a produrre il titolo di studio ed il certificato medico.

Debbono, però, presentare una copia integrale dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, aggiornata a data posteriore a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 11.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente trasmessi al Ministero della marina mercantile.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

La mancata presentazione, in termini, anche di uno solo dei documenti, di cui al precedente art. 10, comporta la decadenza dal concorso.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per la durata di sei mesi, con lo stipendio iniziale spettante agli impiegati della qualifica iniziale della carriera esecutiva dell'amministrazione dello Stato (ex coefficiente 157) salvo il disposto dell'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Compiuto il periodo di prova, coloro che, a giudizio del consiglio di amministrazione, saranno riconosciuti idonei, conseguiranno la nomina in ruolo, nella qualifica di dattilografo aggiunto. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto, da parte degli interessati, a una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 luglio 1970

Il Ministro: MANNIRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1970
Registro n. 6 *Marina mercantile, foglio n.* 196

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

1) Componimento di lingua italiana su facile tema, che valga, però, a comprovare la conoscenza, da parte del candidato, delle regole di grammatica e di sintassi.

Durata della prova: cinque ore.

2) Problema di aritmetica in base ai programmi d'insegnamento degli istituti d'istruzione secondaria di primo grado.

Durata della prova: tre ore.

3) Prova facoltativa di lingue estere. Traduzione dalla lingua estera in italiano, da effettuarsi senza aiuto di vocabolario e di grammatica.

Durata della prova: tre ore.

Prove pratiche:

1) Prova di dattilografia. Copiatura di un testo a stampa scelto dalla commissione esaminatrice.

Durata della prova: dieci minuti.

2) Prova facoltativa di stenografia. Dettatura di un testo scelto dalla commissione esaminatrice, per la durata di dieci minuti e trascrizione dello stenoscritto entro i successivi novanta minuti.

Prova orale (durata massima quarantacinque minuti):

1) Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato.

Cenni particolari sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile.

2) Nozioni sull'ordinamento degli archivi.

3) Elementi di aritmetica.

4) Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.

5) Prova facoltativa di lingue estere: lettura e traduzione in italiano di un brano di lingua straniera.

Il Ministro: MANNIRONI

(12213)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli a sette borse di studio da conferire a cittadini italiani laureati in ingegneria, in fisica, in fisica matematica, iscritti ai corsi di specializzazione elettronica organizzati dal Consiglio nazionale delle ricerche.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il bando istitutivo dei corsi di « specializzazione elettronica », datato 23 giugno 1970;

Visti gli articoli 1, lettera *b*) e 4 della legge 20 giugno 1956, n. 612;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno accademico 1970-71 un concorso pubblico per titoli a sette borse di studio di L. 1.000.000 ciascuna da assegnare a cittadini italiani laureati in ingegneria, in fisica, in fisica matematica, iscritti ai corsi istituiti con il bando citato nella premessa.

Art. 2.

Le sette borse di studio sono così suddivise:

tre destinate agli studenti che frequentano il 1° anno del « XIX Corso di elettronica generale »;

quattro a borsisti provenienti dal primo anno del corso di specializzazione elettronica, che ne facciano domanda, ed a coloro che, pur non provenendo dal primo anno di detto corso, siano in possesso della laurea in ingegneria elettronica e siano iscritti al 2° anno del « Corso di applicazioni elettroniche ».

Nell'assegnazione delle borse agli iscritti al « Corso di applicazioni elettroniche », sarà data la precedenza ai borsisti provenienti dai corsi del 1° anno che abbiano superato gli esami.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui al precedente articolo, coloro che non abbiano superato l'età di 32 anni alla data di pubblicazione del presente decreto e siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati all'art. 1.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale servizi generali, viale dell'Università, 4, improrogabilmente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione della domanda e dei documenti richiesti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare:

le generalità e la residenza;
il titolo di studio conseguito;
la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana.

Dovranno altresì dichiarare di non fruire di altre borse di studio durante il periodo del corso e di non prestare opera retribuita a carico dello Stato, di enti parastatali, o comunali, o di aziende private.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiedono.

Alla domanda dovranno essere allegati, all'atto della presentazione, i seguenti documenti:

a) certificato di laurea dal quale risultino i voti riportati durante il quinquennio e il voto di laurea;

b) i titoli accademici, diplomi, attestati ed altri eventuali titoli conseguiti dal candidato.

Gli assegnatari delle borse dovranno, altresì, produrre i seguenti documenti:

c) certificato di nascita;
d) certificato di cittadinanza italiana;
e) certificato generale del casellario giudiziario;
f) copia del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare di appartenenza.

I certificati di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere non anteriori di tre mesi alla data di richiesta da parte della Amministrazione della difesa.

Art. 5.

Le domande come sopra presentate saranno esaminate da apposita commissione costituita:

dal direttore didattico dei corsi, presidente;
da un ufficiale superiore in rappresentanza del C.T.S., membro;
da tre ufficiali superiori in rappresentanza dei rispettivi stati maggiori delle tre forze armate, membri;
dal segretario didattico dei corsi senza voto, segretario.

Per la valutazione dei titoli ogni membro della commissione esaminatrice disporrà, per ciascun candidato, di un punteggio di 30/30.

La commissione stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati determinando i relativi coefficienti.

Costituisce titolo preferenziale l'idoneità al servizio militare.

Nel caso di classificati a pari punti, la precedenza in graduatoria è determinata con i criteri per la nomina degli impiegati dello Stato.

Le borse verranno assegnate con decreto del Ministro per la difesa.

Art. 6.

Gli assegnatari delle borse di cui al presente bando nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del conferimento della borsa dovranno, a pena di decadenza, dichiarare di accettarla.

Le borse che in tal caso si rendessero disponibili saranno assegnate ai candidati che seguono in graduatoria.

Art. 7.

Le borse di studio sono revocate dal Ministro per la difesa, su proposta del consiglio direttivo della scuola, nei seguenti casi:

qualora gli assegnatari venissero a rendersi immeritevoli per scarsa diligenza;

qualora abbandonassero, senza giustificati motivi, il regolare corso di studio.

Le borse revocate saranno destinate ai candidati che seguono in graduatoria, purché gli stessi abbiano frequentato con profitto il corso dalla data di inizio.

Nelle more di perfezionamento del decreto di revoca le borse di studio già assegnate verranno immediatamente sospese, con il conseguente congelamento dei pagamenti ratcali che eventualmente non fossero stati ancora corrisposti ai beneficiari delle borse stesse.

Art. 8.

L'ammontare delle borse di studio sarà corrisposto come segue:

a) dieci rate mensili posticipate di L. 90.000 ciascuna, subordinatamente alla regolare frequenza delle lezioni ed alla attestazione di profitto rilasciata dalla scuola;

b) un'ultima rata, a saldo, di L. 100.000 dopo il superamento degli esami finali.

La relativa spesa di L. 7.000.000 graverà sul capitolo 3102 esercizio finanziario 1970.

Il presente decreto sarà registrato ai sensi di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *novembre* 1970
Registro n. 60 *Difesa, foglio n.* 260

(12414)

Posto d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero delle partecipazioni statali spettante ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e della agricoltura e foreste (Circolare 9 dicembre 1970).

E' disponibile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero delle partecipazioni statali, un posto di applicato spettante ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'articolo 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere al suindicato posto dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo, nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti pressi i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra e cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa Direzione generale entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere all'anzidetto posto i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere al medesimo posto i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere al suindicato posto i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

(12591)

MINISTERO DELLA SANITA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di dattilografo aggiunto in prova

Con decreto ministeriale in data 12 dicembre 1970, è stato fissato per i giorni 15 e 16 gennaio 1971, con inizio alle ore 8,30, il diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma.

(12743)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentotto posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova

Con decreto in data 12 dicembre 1970, è stato fissato per i giorni 13 e 14 gennaio 1970, con inizio alle ore 8,30, il diario delle prove scritte del concorso per esami a trentotto posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità, presso il Ministero della sanità, piazzale dell'Industria, Roma-EUR.

(12744)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso per titoli ed esami a tredici posti di aiuto astronomo

La prova scritta del concorso per titoli ed esami a tredici posti di aiuto astronomo (ex coeff. 309) nel ruolo organico della carriera direttiva del personale scientifico degli osservatori astronomici, indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1970, registro n. 46, foglio n. 9, avrà luogo presso l'istituto di storia della medicina dell'Università di Roma, viale dell'Università, 34-*a*, il giorno 14 gennaio 1971, con inizio alle ore 8,30.

(12585)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1355 del 21 febbraio 1969 con il quale è stato bandito pubblico concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Aliano, Bernalda, Pisticci - prima condotta, Salandra, S. Giorgio Lucano e S. Mauro Forte;

Visti i propri decreti n. 2531 e 2532 del 26 maggio 1970 con i quali, rispettivamente, fu approvata la graduatoria di merito e dichiarate le vincitrici, nonchè il proprio decreto n. 4678 del 6 ottobre 1970 con il quale fu provveduto alla variante del precedente provvedimento;

Lette le comunicazioni dei comuni di Aliano, Salandra, San Giorgio Lucano, Pisticci e Bernalda e considerato che sono tuttora vacanti le condotte di Salandra, S. Giorgio Lucano ed Aliano, avendo la vincitrice di quest'ultima condotta fatto conoscere di preferire, come da domanda, la sede di S. Giorgio Lucano, a norma dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le preferenze espresse nella domanda dalle idonee;

Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione delle sedi vacanti alle candidate che seguono in graduatoria, tenuto conto dell'ordine preferenziale espresso nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee nel concorso di cui in premessa sono dichiarate vincitrici ed assegnate alle condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Irene Antonia Maria: Salandra;
2) Colucci Gina: S. Giorgio Lucano;
3) Tarantino Maria Celeste: Aliano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, a quello dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Matera, addì 2 dicembre 1970

Il medico provinciale: SETTEMBRINI

(12419)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ISERNIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Isernia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale di Campobasso n. 1224 in data 25 febbraio 1970 con cui sono stati dichiarati vincitori del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1967;

Considerato che il dott. Pietro Iocca, dichiarato vincitore con il precitato decreto della condotta medica di Carovilli, è decaduto dal suo diritto per non aver assunto servizio entro quindici giorni a far data dal 6 marzo 1970;

Considerato, inoltre, che il dott. Michelantonio Colabella, interpellato successivamente e avente diritto secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate, ha accettato nei termini prescritti dal medico provinciale di Campobasso con nota 143/15 del 23 aprile 1970, la condotta medica di Carovilli;

Considerata infine la necessità di modificare il sopraindicato decreto relativo ai vincitori del concorso predetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 2 febbraio 1970, n. 296, istitutiva della provincia di Isernia;

Decreta:

A parziale modifica del più volte citato decreto, il dottor Michelantonio Colabella è dichiarato vincitore della condotta medica di Carovilli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Isernia e del comune interessato.

Isernia, addì 30 giugno 1970

Il medico provinciale: BIANCO

(12453)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISTOIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pistoia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1769 del 6 giugno 1969, con il quale veniva bandito il concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte vacanti nella provincia al 30 novembre 1968;

Visto il decreto n. 1972 in data 26 settembre 1970, con il quale veniva parzialmente modificato il bando di concorso succitato;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso stesso nonchè la graduatoria di merito dei concorrenti formulata dalla stessa commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premesse:

1. Lossi Renzo	punti 66,74	su 120
2. Marino Merlo Giovanni	» 64,21	»
3. Arabelli Carlo	» 57,91	»
4. Ripoli Renzo	» 57,85	»
5. Carnicelli Luciano	» 56,84	»
6. Stroppa Antonio	» 47,33	»
7. Valsesia Carlo	» 45,00	»
8. Vanarelli Franco	» 44,77	»
9. Del Pianta Armando	» 43,01	»

Il presente decreto sarà inserto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Pistoia, addì 30 novembre 1970

Il medico provinciale: BOCCI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2964 in data 30 novembre 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno conseguito l'idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1968;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I sottoelencati dottori in medicina sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Lossi Renzo: Chiesina Uzzanese - condotta unica;

2) Marino Merlo Giovanni: Pistoia - condotta di Pontenuovo;

3) Arabelli Carlo: Pistoia - condotta di Pracchia.

Il presente decreto sarà inserto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Pistoia, addì 30 novembre 1970

Il medico provinciale: BOCCI

(12416)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.